

Costituzione della Repubblica italiana

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Questo articolo si riferisce al "principio di corresponsabilità" che deve guidare i coniugi nella vita familiare. Un diritto – dovere è quello di **mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio**, che va esercitato dai genitori in maniera paritaria, interagendo con le altre forme sociali fra cui la scuola. L'art.147 del codice civile aggiunge che i genitori devono tener conto, nel processo educativo, "delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli".

L'**incapacità dei genitori** si definisce tale quando anche uno solo dei tre doveri non venga adempiuto, non per impossibilità di mezzi, ma per cattiva volontà. Il giudice può giungere a decretare la *decadenza dalla potestà sui figli* e all'allontanamento dai genitori, se questi ultimi non adempiono ai loro doveri e mantengono una condotta pregiudizievole.

Per i figli minori, in situazione di abbandono sia da parte dei genitori che dei parenti, sono previsti l'istituto dell'affido e dell'adozione.

I figli nati fuori dal matrimonio sono i *figli naturali riconosciuti*, il cui riconoscimento è stato effettuato da uno o da entrambi i genitori. La Costituzione impone ai genitori di figli nati fuori dal matrimonio gli stessi diritti – doveri che essi hanno per i figli nati all'interno del matrimonio. Per il principio di uguaglianza, la legge deve assicurare ai figli naturali ogni tutela giuridica e morale compatibilmente con i diritti della famiglia legittima, eliminando qualunque offesa per l'onore personale, che possa provenire dalla condizione di figlio illegittimo.

Viene considerata legittima la ricerca della paternità attraverso quelle pratiche medico – giuridiche che permettono di stabilire la paternità naturale di un individuo: la ricerca può essere effettuata da un figlio nei confronti del padre e viceversa.